



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocato: quando si paga

Autore: Sabina Coppola | 11/01/2018



L'avvocato si paga sempre tranne che in caso di indigenza tale da consentire l'accesso al patrocinio a spese dello stato

Se affronti, per scelta o necessità, un processo civile o penale sei sempre tenuto a **pagare l'avvocato**, tranne in caso di ammissione al **gratuito patrocinio** o (solo per i dipendenti pubblici sottoposti a processo penale) in caso di assoluzione. Volendo essere più precisi, i dipendenti pubblici dovranno comunque **pagare**

l'avvocato nel corso del processo ma, qualora assolti, la parcella sarà loro rimborsata dall'ente pubblico. Ma vediamo con ordine **quando si paga l'avvocato**.

Il difensore

Il ruolo del difensore varia a seconda che si tratti di processo penale o civile e ciò in quanto, nel solo processo penale la difesa è obbligatoria.

Nel processo penale:

- l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia **[1]** e, in mancanza, il giudice gli dovrà nominare un difensore di ufficio **[2]**;
- l'avvocato nominato di ufficio sarà individuato nell'elenco nazionale dei difensori ed avrà un vero e proprio obbligo (sanzionabile) di prestare la sua attività professionale (patrocinio). Non tutti gli avvocati possono assumere la difesa d'ufficio ma solo quelli iscritti in un albo speciale.

Nel processo civile:

- le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede i 1.100 euro, mentre avranno bisogno dell'assistenza di un difensore in tutti gli altri casi;
- il giudice di pace in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona (senza difensore);
- avanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio necessariamente con l'assistenza di un legale e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale dei cassazionisti **[3]**. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, senza il limite di due previsto nel processo penale **[4]**.

Il difensore va sempre pagato per l'attività svolta: sia nel processo civile che in quello penale, sia nel caso in cui sia stato nominato di fiducia che qualora sia stato designato d'ufficio dal tribunale. Come ogni regola, però, questo principio è soggetto ad eccezioni. Vediamo quali sono.

Patrocinio dei non abbienti

Il nostro ordinamento assicura il **patrocinio gratuito** a carico dello stato in favore dei cittadini meno abbienti:

- sempre nel processo penale (nel quale, come abbiamo detto, la difesa è obbligatoria) ed, in particolare, ad ogni parte processuale (indagati, imputati, condannati, persone offese da reato e danneggiati che intendano costituirsi parte civile, responsabili civili ovvero civilmente obbligati per la pena pecuniaria);
- quando le loro ragioni risultino non manifestamente infondate nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione **[5]**.

Ciò significa che i cittadini che hanno bisogno di un avvocato, ma che non hanno le possibilità economiche per pagarlo (perché hanno un reddito che non supera gli 11.528,41 euro), possono presentare una richiesta di patrocinio a spese dello stato che, se accolta, consentirà loro di **non pagare l'avvocato** di fiducia, neanche un minimo a titolo di rimborso spese, in quanto sarà lo stato a retribuirlo.

Attenzione che per poter ottenere il **gratuito patrocinio** nel processo penale:

- si può avere un solo avvocato di fiducia;
- ed il reddito va calcolato sommando anche i redditi degli altri familiari conviventi (moglie, figli, genitori o conviventi ad altro titolo).

Chi non ha il reddito necessario può, dunque, avere il supporto di un solo difensore, senza pagarlo.

I dipendenti delle amministrazioni statali

Altra eccezione alla regola è rappresentata dall'ipotesi in cui i dipendenti delle amministrazioni statali ottengano una sentenza di assoluzione.

Immaginiamo che un militare venga sottoposto ad un processo penale perché accusato di avere commesso un reato nel corso della sua attività lavorativa e sia assolto. Orbene, in questo caso il militare potrà chiedere il rimborso delle spese legali **[6]**. I dipendenti delle amministrazioni statali (ad es. agenti ed ufficiali di polizia di stato, carabinieri, medici), infatti, a determinate condizioni ed in caso di assoluzione, possono chiedere il rimborso delle spese legali (ritenute congrue) sopportate per procedimenti sorti durante l'espletamento del servizio o per l'assolvimento di obblighi istituzionali **[3]**. Le spese di difesa sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza.

Note

[1] Art. 96 cod. proc. pen. **[2]** Art. 97 cod. proc. pen. **[3]** Art. 82 cod. proc. civ. **[4]** Art.87 cod. proc. civ. **[5]** Art. 74 D.P.R., n. 115 del 30.05.2002. **[6]** Art.18 L. 135 del 1997.